

SENTENZA N.  
N. 2131/06 r.g.

SENT. N° 5551/08  
REP. N° 4682/08

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona della dr. Caterina Macchi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione  
notificato il 4 gennaio 2006

DA

[REDACTED]  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Massimo Schipilliti, che lo rappresenta e  
difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

Condominio [REDACTED]  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Enzo Marazzi, che lo rappresenta e difende in  
virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite così concludevano:



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor [REDACTED] ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso del Condominio [REDACTED] ha ingiunto il pagamento in favore del ricorrente di € 26.422,22, di cui € 23.914,30 quale residuo dovuto relativamente all'esercizio 2003-2004 e € 2.507,92 quale saldo a debito dell'ingiunto riferito all'esercizio successivo. L'opponente ha contestato la debenza del primo importo esponendo trattarsi di addebiti personali inseriti nel consuntivo, relativi a spese dall'attore mai commissionate né riconosciute ed anzi oggetto di reiterate contestazioni formulate all'amministratore; ha altresì negato la sussistenza di alcun suo residuo debito riferito alle spese comuni dell'esercizio successivo; ha affermato che in entrambi i menzionati consuntivi le spese per il consumo dell'acqua potabile erano state erroneamente ripartite attribuendo al nucleo familiare dell'attore la presenza di cinque persone, contro le due che effettivamente lo compongono. Ha dunque concluso per la revoca del decreto opposto, domandando altresì la condanna del condominio alla restituzione di quanto percepito in eccesso relativamente alle spese per consumi di acqua con riferimento alle due annualità in discussione, previo accertamento dell'obbligo dell'esponente di contribuire in ragione della effettiva consistenza del proprio nucleo familiare.

Il convenuto si è costituito regolarmente e ha chiesto il rigetto di ogni avversa conclusione, sottolineando che il decreto era stato emesso sulla base di delibere assembleari non impugnate e quindi definitivamente vincolanti per l'opponente. Depositata memorie e documenti, senza svolgimento di istruttoria orale la causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, dopo il deposito delle memorie finali.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte preponderante del credito monitoriamente azionato è costituita, come si è detto, da un importo a titolo di "spese personali" addebitato al [REDACTED] nel consuntivo esercizio 2003-2004.

Al riguardo il Tribunale osserva che le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese (cfr. art. 1123 c.c.) necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula invece dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è

carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. SS. UU. 4806/05; cfr. Trib. Milano, 5.8.2003 n.11242; App. Milano, 22.6.2001 n.1696).

In mancanza del riconoscimento espresso - certamente non sussistente nel caso di specie - o dell'accertamento giudiziale, l'assemblea non può dunque porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio né a tale titolo imputargli alcuna spesa (cfr. Cass., Sez.II, 22.7.1999 n.7890). La nullità della delibera assembleare può essere rilevata anche officiosamente incidenter tantum da parte del Tribunale, non postulandosi il preventivo accertamento giudiziale della nullità stessa, mediante promozione di apposito giudizio; in ogni caso, una siffatta azione sarebbe proponibile in ogni tempo, sottraendosi al termine decadenziale di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili (anche a tale proposito, Cass. SS.UU. 4806/05 ).

Le ragioni sin qui esposte sono sufficienti a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

E' necessario rilevare a questo punto che il convenuto non ha tempestivamente formulato alcuna domanda di condanna dell'opponente al pagamento degli importi di cui il condominio medesimo si afferma creditore. Nella comparsa di costituzione e risposta è indicata solo la richiesta di declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie per intervenuta decadenza ex art.1137 c.c.; solo nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c., e dunque tardivamente, l'interessato ha aggiuntivamente concluso per la condanna dell'opponente al pagamento di € 26.422,22 ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia; parimenti, i fatti posti a fondamento della pretesa relativa agli "addebiti personali" non sono stati nemmeno indicati nella comparsa di costituzione, e solo sommariamente sono stati accennati nella successiva memoria, pur gravando sulla parte, che è attore in senso sostanziale, un pieno onere probatorio al riguardo.

In tale contesto, sembra invero superflua una specifica disamina delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente circa la pretesa di corresponsione di importi a titolo di spese di gestione, posto che in nessun caso una condanna dell'attore al pagamento di qualsivoglia somma potrebbe essere pronunciata; peraltro la necessità di pronunciarsi sulla domanda restitutoria formulata dal [REDACTED] impone un approfondimento della censura che egli propone avverso la delibera di approvazione di entrambi i consuntivi con riferimento alle spese per il consumo di acqua.

Al riguardo merita condivisione la prospettazione giuridica del convenuto, che si incentra sull'inammissibilità della contestazione del credito per mancata impugnazione delle delibere assembleari sulle quali il credito medesimo poggia. La doglianza attorea, infatti, si risolve in una contestazione di illegittimità - peraltro genericamente prospettata, non essendo chiarito se si afferma l'esistenza della violazione di una disposizione regolamentare ovvero invece del disposto dell'art.1123 II comma c.c. - delle delibere che hanno approvato i consuntivi con i rispettivi stati di

47

ripartizione. Era dunque onere dell'attore provvedere tempestivamente ad impugnare le delibere in oggetto in quanto illegittime; l'assunto attoreo, ove effettivamente provato, avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di annullamento delle delibere in questione, non certo ad una declaratoria di nullità delle stesse ( cfr. la più volte richiamata Cass. SS.UU:4806/05 ); a ciò consegue evidentemente che, al contrario di quanto avviene quando la delibera risulta nulla, l'esistenza di ragioni di annullabilità non può essere incidentalmente delibata in questa sede processuale.

Alla revoca del decreto ingiuntivo opposto consegue ex se il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione degli importi versati in forza della immediata esecutività del decreto medesimo.

L'ulteriore domanda di condanna proposta dall'attore viene invece rigettata.

La regolazione delle spese processuali deve tenere conto della parziale reciproca soccombenza. Il tribunale condanna pertanto il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente previa compensazione nella misura di un quinto, conseguentemente liquidate in € 80,00 per spese, € 1000,00 per diritti, € 1.239,00 per onorari; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

La sentenza è esecutiva ex lege.


PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 60182/05 emesso dal Tribunale di Milano e dispone la restituzione in favore dell'attore degli importi che egli abbia versato al convenuto in forza del decreto revocato;
- 2) Rigetta ogni altra domanda;
- 3) Condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore previa compensazione nella misura di un quinto, liquidate conseguentemente in € 80,00 per spese, € 1000,00 per diritti, € 1.239,00 per onorari; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge;
- 4) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 29 aprile 2008.

Il giudice est.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Milano, li 02 MAG 2008



IL CANCELLIERE